



CIRCOLARE INFORMATIVA

Decreto PA 2026 – D.L. n. 144/2026, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 174/2026

Con la legge 5 ottobre 2026, n. 174, è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 7 agosto 2026, n. 144, che introduce rilevanti novità di interesse per le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali e le organizzazioni sindacali, con particolare riferimento alla gestione delle ferie, al reclutamento e all'inquadramento del personale, ai limiti di spesa per le assunzioni e all'esercizio delle prerogative sindacali.

Di seguito si illustrano le principali disposizioni di interesse.

1. Ferie non godute: obbligo di informazione e condizioni per la monetizzazione - Art. 1, commi 1 e 2

La nuova disciplina modifica l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, eliminando il divieto assoluto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie nel pubblico impiego.

È ora espressamente previsto che le ferie possano essere monetizzate esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti dalla disposizione.

La norma attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di garantire al personale l'effettiva possibilità di fruire delle ferie e, soprattutto, l'obbligo di invitare formalmente il dipendente a utilizzarle, informandolo in tempo utile che, in caso di mancata fruizione, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o dell'eventuale periodo di riporto autorizzato, senza possibilità di sostituirle con un'indennità economica.

Pertanto, qualora la mancata fruizione dipenda da una scelta consapevole del lavoratore, adeguatamente informato e posto nelle condizioni di usufruire delle ferie, non sarà dovuta alcuna indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

L'onere di dimostrare tale scelta consapevole grava sul datore di lavoro, individuato nel soggetto responsabile dell'autorizzazione o del diniego delle ferie secondo l'ordinamento della singola amministrazione.

Le nuove disposizioni si applicano ai periodi di ferie maturati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia successivamente al 7 ottobre 2026.

2. Personale flessibile e somministrato: riserva di posti e valorizzazione dell'esperienza - Art. 1, comma 15-sexies

Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato con contratti di lavoro flessibile, anche tramite agenzie di somministrazione, viene introdotta una specifica facoltà

Avv. Nicola Roberto Toscano
Cultore in Diritto del Lavoro
Università di Bari

Avv. Gaetano Giampalmo

Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Roma, Tor Vergata

Avv. Olimpia Fortunato
Avv. Angela Pedone
Avv. Andrea Sorriso Chieco
Avv. Simona Contino
Avv. Martina Paola Toscano
Dott. Massimiliano Toscano

Main Partners
Antico - Balasoiu
Bd-ul Ion Mihalache, nr. 18, etaj 1
Sector 1, Bucarest - Romania

Algebrica Paghe S.r.l.s.
via Spontini Gaspare, 5 - Milano

nell'ambito delle procedure concorsuali. In particolare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli enti e le aziende speciali previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, possono, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027:

- riservare una quota non superiore al 20% dei posti messi a concorso;
- oppure prevedere forme di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita.

La disposizione opera in favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, mediante contratti di lavoro flessibile, compresi quelli di somministrazione, stipulati ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel medesimo profilo professionale e presso l'amministrazione che indice il concorso.

La previsione non introduce un diritto all'assunzione o una procedura di stabilizzazione automatica, ma attribuisce alle amministrazioni interessate la facoltà di riconoscere, in sede concorsuale, l'esperienza professionale maturata dal personale in possesso dei requisiti normativamente previsti.

3. Prerogative sindacali: utilizzo cumulativo dei permessi Art. 1, comma 4

Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare cumulativamente le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni rappresentative affiliate, nonché quelle relative alle riunioni degli organismi direttivi statutari previste dal CCNQ del 4 dicembre 2017.

La facoltà è esercitabile fino al 100% delle ore teoricamente disponibili, previa comunicazione all'ARAN, da parte delle confederazioni interessate, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, della percentuale di ore che intendono cumulare, la cui quantificazione avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Per il periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe sindacali, necessari all'accertamento della rappresentatività, saranno rilevati al 31 dicembre 2027 e trasmessi dalle amministrazioni all'ARAN entro il 31 marzo 2028, con la controfirma del rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata.

4. Enti locali: superamento dei precedenti limiti alla spesa di personale - Art. 2, comma 1

Il Decreto PA introduce una semplificazione nella disciplina della spesa di personale delle Regioni a statuto ordinario, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, soggetti al sistema di sostenibilità finanziaria previsto dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019.

In particolare, per tali enti non trovano più applicazione i precedenti limiti che imponevano di contenere la spesa complessiva del personale entro determinati importi riferiti agli esercizi finanziari passati (art. 1, commi 557-557-quater e 562, L. n. 296/2006).

Resta invece applicabile il sistema previsto dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, che collega la capacità di assumere nuovo personale alla sostenibilità finanziaria della relativa spesa, tenendo conto del rapporto tra spesa di personale ed entrate dell'ente.

5. Polizia locale: estensione della validità delle graduatorie- Art. 2, comma 9

Fino al 31 dicembre 2028, per le procedure assunzionali dei corpi di polizia locale, il termine previsto dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 è fissato in quattro anni.

La disposizione estende, per le procedure interessate, il periodo di validità delle graduatorie concorsuali, al fine di agevolare il reclutamento del personale e rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio comunale.

6. Personale in comando: proroga delle procedure di inquadramento - Art. 1, comma 3

Il Decreto PA prevede che le amministrazioni individuate dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 25/2025, convertito dalla L. n. 69/2025, possano continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento nei propri ruoli previste dalla medesima disposizione, nei confronti del personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo.

La novità consiste, pertanto, nella proroga del termine per il ricorso a tali procedure, che consentono alle amministrazioni interessate di acquisire definitivamente nei propri ruoli personale già dipendente a tempo indeterminato di altre amministrazioni.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento e chiarimento applicativo.

Studio Legale Toscano & Partners